

1. ██████████-██████████ conveniva in giudizio il Ministero della Salute innanzi al Tribunale di Bari, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti a seguito di contagio da virus HCV, contratto – secondo la prospettazione dell’attrice – in conseguenza di emotrasfusioni di sangue infetto cui era stata sottoposta nel corso di ricoveri ospedalieri avvenuti presso ██████████ ██████████ negli anni 1984 e 1989. L’attrice deduceva di aver riscontrato nel 2010 la positività all’HCV e, nel tempo, un progressivo aggravamento della patologia epatica, sino alla diagnosi di cirrosi epatica nel gennaio 2018, imputando l’evento dannoso a colposa omissione dei doveri di vigilanza, controllo e prevenzione gravanti sul Ministero della Salute in tema di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati. Il Ministero della Salute si costituiva eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile. Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio che accertava la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni e l’infezione da HCV, nonché postumi permanenti di rilevante entità. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., il Tribunale di Bari rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione convenuta.
2. Avverso tale decisione proponeva appello ██████████-██████████ La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 424/2023 pubblicata il 15 marzo 2023, riformava integralmente la pronuncia di primo grado, accogliendo la domanda risarcitoria e condannando il Ministero della Salute al risarcimento del danno, quantificato in complessivi euro 326.761,00, oltre accessori come indicato in quella sentenza. In sede di appello veniva altresì esaminata l’eccezione di *compensatio lucri cum damno* sollevata dal Ministero, fondata sulla percezione, da parte dell’attrice, di parte dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992. La Corte territoriale,



tuttavia, disponeva lo scomputo – dalla predetta somma – dei soli importi già effettivamente percepiti a titolo di indennizzo fino alla data della decisione (Euro 107.237,64,00 oltre le ulteriori somme percepite dalla ██████ a titolo di indennizzo ex l. 210/2012 dall'1.09.2021 fino alla data di pubblicazione di quella sentenza), escludendo invece la detrazione dei ratei futuri, ritenendo non dimostrata la loro concreta determinabilità in assenza di adeguata base documentale.

3. Avverso la sentenza n. 424/2023 della Corte d'appello di Bari pubblicata il 15/03/2023, il Ministero della Salute proponeva ricorso per cassazione, censurando con un unico motivo la statuizione nella parte in cui ha escluso lo scomputo, previa capitalizzazione, dei ratei futuri dell'indennizzo ex L. n. 210/1992. Resisteva con controricorso ██████ chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Successivamente al deposito del controricorso la controricorrente decedeva in data 30 marzo 2026; tale evento veniva segnalato dalla difesa della parte controricorrente con memoria depositata ex art. 380-*bis*.1 c.p.c. contenente deduzioni in ordine ai riflessi del decesso della ██████ sulla quantificazione dell'eventuale ulteriore indennizzo detraibile e il calcolo degli ulteriori ratei percepiti dall'1/09/2021 al 30/03/2026, pari in totale a € 48.457,82, come indicato dalla indicata difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte ricorrente, lamenta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, commi 1-4, della L. n. 210/1992, degli artt. 2043, 2056 e ss., dell'art. 2041 e dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116, 183, 213 c.p.c. e 345, commi 2 e 3 c.p.c.". Ad avviso del Ministero ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente limitato il defalco dell'importo sancito da una decisione passata in giudicato a titolo di indennizzo solo



in riferimento ai ratei percepiti alla data di deposito della sentenza, e non a quelli percipiendi.

2. Il motivo è fondato.
3. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di danni da emotrasfusione, l'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, pur avendo natura assistenziale, va portato in detrazione dal risarcimento del danno al fine di evitare una duplicazione di attribuzioni patrimoniali riferibili al medesimo fatto lesivo, in applicazione della regola della *compensatio lucri cum damno* (Cass., sez. un., n. 584/2008; Cass. 6573/13 e succ. conf.). Secondo un orientamento altrettanto consolidato, la compensazione può estendersi anche alle prestazioni periodiche future, ma a condizione che il relativo credito sia determinato o oggettivamente determinabile sulla base di elementi certi e specificamente allegati, gravando l'onere della prova su chi invoca lo scomputo, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (v., tra le altre, le sentenze 22 agosto 2018, n. 20909, e 7 marzo 2022, n. 7345, nonché le ordinanze 30 agosto 2019, n. 21837, 31 marzo 2021, n. 8866, e 15 luglio 2022, n. 22331; v. anche Cass. n. 32550 del 14/12/2024 e n. 25947 del 23/09/2025).
4. Nel caso in questione, dunque, la *compensatio lucri cum damno* fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera in relazione non solo alle somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche a quelle da percepire in futuro, se riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili, per tali dovendosi intendere l'indennizzo, una volta riconosciuta dalla Commissione medica la sussistenza del nesso causale e la natura della patologia, in quanto il profilo della determinabilità degli importi suscettibili di erogazione a tale titolo deriva comunque dall'applicazione di un parametro normativo costituito dalla categoria tabellare di ascrivibilità dell'infermità indennizzata, in base al rinvio disposto dall'art. 2 della l. n. 210 del



1992 alla tabella allegata alla l. n. 177 del 1976, con la conseguenza che, fermo restando l'onere di allegazione e prova della avvenuta liquidazione dell'indennizzo, il giudice di merito è tenuto ad attivarsi per richiedere le necessarie informazioni alle competenti autorità amministrative, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. (Cass. n. 25947 del 23/09/2025).

5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente disposto lo scomputo delle somme già percepite dalla danneggiata a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992 fino alla data di pubblicazione di quella sentenza, trattandosi di importi divenuti certi, documentalmente provati e dati per ricevuti dalla medesima controricorrente (v. sentenza impugnata p. 10 e 11).
6. Purtuttavia, non altrettanto corretta è la motivazione della decisione là dove, respingendo per il resto la domanda, non ha considerato la determinabilità dell'importo da attribuire periodicamente in futuro (Cass. 25947/25). Peraltro, alla data del decesso della danneggiata (30 marzo 2026), evento segnalato dalla difesa della stessa con la memoria depositata, la quantificazione dell'ulteriore indennizzo detraibile è divenuta definitiva e in detta memoria sono stati quantificati gli ulteriori ratei percepiti dall'1/09/2021 al 30/03/2026, pari in totale ad € 48.457,82.
7. La censura, pertanto, è fondata nella parte in cui la Corte di merito non ha effettuato lo scomputo dei ratei futuri - rispetto alla sentenza impugnata in questa sede - dell'indennizzo in parola secondo i principi costantemente affermati da questa Corte al riguardo.
8. Pertanto, la sentenza deve essere annullata per le suddette ragioni.
9. In ogni caso, tenuto conto dell'intervenuto decesso della danneggiata nelle more del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio dovrà tener presente il principio per cui, in caso di morte del danneggiato, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle



somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("*compensatio lucri cum damno*") solo in relazione a quanto già percepito dal *de cuius* alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito (arg. ex Cass. n. 32916 del 9/11/2022).

10. Conseguentemente, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, con cassazione della sentenza impugnata in relazione all'unico motivo accolto e rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
11. Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte controricorrente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone l'oscuramento dei dati come in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.

Il Presidente
Antonietta Scrima

